

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 19-11-2020

Messaggio n. 4353

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura

1. Premessa

Con il messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020, relativo all'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state fornite le prime indicazioni relative sia ai potenziali beneficiari sia alla contribuzione dovuta dagli stessi per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, al quale il medesimo articolo 222 rimette la definizione dei criteri e delle modalità attuative dell'esonero.

In particolare, il messaggio n. 3341/2020 individua la categoria dei potenziali beneficiari nelle aziende che svolgono un'attività identificata dai codici Ateco indicati nella relazione tecnica relativa all'esonero contributivo previsto dell'articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020. Inoltre, il messaggio ha sospeso, temporaneamente, le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 ai fini delle attività di recupero.

2. Estensione della platea dei destinatari dell'esonero

L'articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 è stato, successivamente, modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso la platea dei beneficiari dell'esonero alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 e ha integrato le risorse stanziare per l'esonero.

3. Decreto interministeriale del 15 settembre 2020, attuativo dell'articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020

Successivamente alla modifica dell'articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020, nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto attuativo del medesimo articolo 222, comma 2, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, essendo stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2020, prima dell'entrata in vigore della legge n. 126/2020, di conversione del decreto-legge n. 104/2020, non tiene conto delle modifiche introdotte dalla medesima legge con l'articolo 58-quater.

Il decreto interministeriale del 15 settembre 2020 individua, infatti, i destinatari del beneficio facendo riferimento ai codici Ateco indicati nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, senza includere i codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dal richiamato articolo 58-quater.

Il predetto decreto interministeriale, inoltre, dispone il riconoscimento dell'esonero da parte dell'INPS su istanza delle imprese e nei limiti delle risorse stanziare per l'esonero (cfr. l'articolo 2, comma 3) e la sospensione dei versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, per i destinatari dell'agevolazione fino alla definizione delle istanze medesime (cfr. l'articolo 3, comma 1).

4. Verifica della regolarità contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 e rateazioni

Facendo seguito a quanto rappresentato con il messaggio n. 3341/2020, si evidenzia che la sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, disposta dal decreto interministeriale del 15 settembre 2020, comporta che, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l'assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco già provvisoriamente indicati nel citato messaggio e confermati nell'elenco di cui all'Allegato 1 al decreto interministeriale, che si allega al presente messaggio (Allegato n. 1).

Infatti, la circostanza che l'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 15 settembre 2020 abbia previsto che: *"In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime"* comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015, secondo cui la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

La medesima circostanza comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l'esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero.

Per entrambe le fattispecie (verifica della regolarità contributiva e rateazioni), successivamente al rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero, ai fini della regolarità del periodo interessato dalla sospensione o ai fini dell'esclusione dell'esposizione debitoria dalla rateazione, il contribuente dovrà procedere all'immediata presentazione dell'istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ateco.

Con riguardo alla previsione di cui all'articolo 58-quater introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020 del decreto-legge n. 104/2020, che ha esteso la platea dei beneficiari dell'esonero in trattazione alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, verranno fornite ulteriori indicazioni con apposito messaggio, una volta intervenuto il consolidamento della disciplina ad essi applicabile.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.